

Modifiche regolamentari Comitato dei Delegati 29.5.2012

Nella scorsa seduta di maggio, il Comitato dei Delegati ha deliberato alcune modifiche regolamentari, che saranno ora sottoposte all'esame dei Ministeri Vigilanti per la prescritta approvazione e che entreranno in vigore dal 10 gennaio 2013.

Rappresentando e sottolineando che *la normativa regolamentare sulla pensione di anzianità non è stata oggetto di modifica e che pertanto la disciplina di tale trattamento rimarrà immutata*, si illustrano di seguito i provvedimenti adottati.

1 - Innalzamento graduale dell'età richiesta per il retributivo a 70 anni, con possibilità di accesso alla vecchiaia con calcolo misto a 67 anni

(art. 2, comma 1, lett. a - art. 34, commi 5, 6 e 7 del Regolamento di Previdenza)

Viene mantenuta un'ipotesi di pensionamento con sistema di calcolo retributivo, innalzando a 70 anni l'età richiesta per il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia retributiva. Tale passaggio viene previsto con gradualità dal 2014 al 2019, elevando ogni anno di sei mesi l'età richiesta secondo la seguente tabella:

2014: 67 anni e 6 mesi
2015: 68 anni
2016: 68 anni e 6 mesi
2017: 69 anni
2018: 69 anni e 6 mesi
2019: 70 anni

Rimane ferma la possibilità di accedere al trattamento di vecchiaia con calcolo misto (retributivo/contributivo) ad un'età inferiore, prevedendo anche qui un innalzamento graduale dell'età anagrafica dagli attuali 65 anni ai 67 anni secondo la tabella che segue:

2013: 65 anni e 6 mesi
2014: 66 anni
2015: 66 anni e 6 mesi
2016: 67 anni

2 - Introduzione dei requisiti dell'assicurazione ge-

nerale obbligatoria per la pensione contributiva con aumento graduale dell'età anagrafica

(art. 33, comma 1 e 34, comma 7 del Regolamento di Previdenza)

In analogia con le misure adottate per l'Assicurazione Generale Obbligatoria, sono stati modificati i requisiti per il perfezionamento della pensione contributiva, prevedendo che la stessa possa essere liquidata in favore di coloro che abbiano almeno 20 anni di contribuzione effettiva con un ammontare mensile della prima rata di pensione non inferiore a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale. Si prescinde da tali requisiti solo per il pensionando in possesso di un'età anagrafica pari a 70 anni con 5 anni di anzianità contributiva. E' stato, altresì, previsto un innalzamento graduale dell'età da 65 a 67 anni, elevando ogni anno di sei mesi l'età richiesta:

2013: 65 anni e 6 mesi
2014: 66 anni
2015: 66 anni e 6 mesi
2016: 67 anni

3 - Riduzione della percentuale di rivalutazione dei redditi ai fini del calcolo quote retributive

(art. 24, comma 3, del Regolamento di Previdenza)

La disciplina dettata dal vigente Regolamento di Previdenza prevede che i redditi da porre a base del calcolo pensionistico, nell'ipotesi di calcolo retributivo, siano rivalutati nella misura del 100% dell'indice ISTAT. Allo scopo di contenere la spesa previdenziale, è stata deliberata la riduzione - con il rispetto del pro rata - dell'aliquota di rivalutazione dei redditi dal 100 al 75 per cento.

4 - Blocco dell'indicizzazione delle pensioni superiori ad euro 1.500,00 lordi mensili per il biennio 2013-2014

(art. 34, comma 8, del Regolamento di Previdenza)

In analogia a quanto disposto per il sistema generale di previdenza, tenendo conto della contingente situazione finanziaria, è stato introdotto il blocco della rivalutazione dei trattamenti superiori ad Euro 1500,00

lordi mensili per il biennio 2013/2014.

5 - Blocco dell'indicizzazione delle pensioni superiori ad € 35.000,00 lordi annuali per il quinquennio 2015/2019

(art. 34, commi 9 e 10, del Regolamento di Previdenza)

Per il quinquennio 2015/2019, successivo al primo blocco, introdotto un ulteriore blocco della rivalutazione delle pensioni di importo superiore ad Euro 35.000,00. Tale limite viene rivalutato nel tempo con l'andamento degli indici ISTAT.

6- Revisione della tabella dei coefficienti di trasformazione

(art. 33, commi 2, del Regolamento di Previdenza)

È stato introdotto - così come del resto richiesto dal Ministero in sede di approvazione - un meccanismo di revisione ed aggiornamento dei coefficienti di trasformazione per il calcolo contributivo secondo quanto previsto dalla L. 335/95 e successive modificazioni.

7 - Introduzione della contribuzione figurativa per i

neodiplomati e i praticanti

(art. 3, comma 2, del Regolamento sulla Contribuzione art. 33, comma 2bis, del Regolamento di Previdenza)

Riconfermando il sistema di agevolazioni per i neodiplomati e per i praticanti, è stato introdotto l'accredito figurativo dell'intera contribuzione soggettiva ai fini della determinazione del montante contributivo per il calcolo delle pensioni di vecchiaia e di anzianità liquidate dalla Cassa. Tale accredito non produce effetti né ai fini della determinazione della quota in totalizzazione liquidata ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 42/2006, né ai fini del trasferimento contributivo presso altra Gestione in sede di ricongiunzione.

Riservando ulteriori comunicazioni informative in merito all'attuazione delle dette modifiche ed al relativo *iter* di approvazione da parte dei Ministeri, si allegano gli articolati contenenti le norme modificate, nonché un prospetto riepilogativo dei trattamenti pensionistici con le modifiche a regime.



CASSA Italiana previdenza
e assistenza geometri

Quadro riepilogativo a regime con la proposta di modifica

Tipo pensione	Anni Contributi	Età	Sistema di calcolo	Rivalutazione redditi	Altri vincoli
Anzianità (*)	40		Pro-rata Retributivo fino al 2006 contributivo oltre Media migliori 30 ultimi 35 anni	Fino al 2012 100% ISTAT dal 2013 in pro-rata al 75% ISTAT	
Vecchiaia	35	70	Retributivo Media migliori 30 ultimi 35 anni		
Vecchiaia anticipata	35	67	Pro-rata Retributivo fino al 2009 Contributivo oltre Media migliori 30 ultimi 35 anni		
Vecchiaia contributiva	20	67	Contributivo		Importo del trattamento pari ad almeno 1,5 volte il minimo FPD

(*) Possibile accedere al trattamento anche con 35 anni di contribuzione, con penalizzazione percentuale sia per età che per numero di anni di contribuzione

Proroga delle scadenze di Unico 2012 e dei contributi Cipag

Si comunica che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in corso di pubblicazione, è stata disposta la proroga del pagamento delle imposte derivanti da Unico 2012.

Beneficiano della proroga tutte le persone fisiche a prescindere dall'attività svolta ed i soggetti collettivi (soc. di persone, soc. di capitali e altri soggetti Ires) tenuti agli studi di settore.

Naturalmente la proroga si applica anche alla contribuzione dovuta alla Cipag.

I termini quindi slittano come segue:

dal 18 giugno 2012 al 9 luglio 2012 senza maggiorazioni;

dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012 con la maggiorazione dello 0,40%.

Pertanto slittano i termini anche per i pagamenti a rate delle somme di Unico, per cui quelle successive alla prima vanno pagate entro il 16 di ogni mese di scadenza dai titolari di partita Iva ed entro la fine di ciascun mese dagli altri contribuenti.

DI SEGUITO UNA TABELLA RIASSUNTIVA DEI NUOVI TERMINI DI SCADENZA DELLE RATE E RELATIVI INTERESSI DA APPLICARE:

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1 ^a	9 luglio	0,00	20 agosto	0,00
2 ^a	16 luglio	0,07	17 settembre	0,29
3 ^a	20 agosto	0,40	16 ottobre	0,62
4 ^a	17 settembre	0,73	16 novembre	0,95
5 ^a	16 ottobre	1,06		
6 ^a	16 novembre	1,39		

() In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.*